



GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: ABROGAZIONE DELLA D.G.R. N. 153 DEL 10 MARZO 2014 "DIRETTIVE TECNICHE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI CHE GESTISCONO I PERCORSI DI ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO STATO-REGIONI N. 53/CSR DEL 22 FEBBRAIO 2021"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il DM del Ministero del Lavoro del 25/05/2001 n. 166 avente ad oggetto "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";
- l'accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della P.I., il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 per la definizione degli "standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi" pubblicato della G.U.R.I. - Serie Generale - n. 18 del 23 gennaio 2009
- il D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 73, comma 5, che demanda in sede di conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione;
- l'accordo Stato-Regione n. 53/CSR del 22/02/2012 "individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 391 del 25/06/2012 avente ad oggetto "Recepimento Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28/08/1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 153 del 10 marzo 2014 "Adozione delle Direttive tecniche che recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 (individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii.)

- la D.G.R. n. 7 del 17 gennaio 2018, avente ad oggetto la "Disciplina di Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo";

PREMESSO CHE:

- l'Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 *"individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs 09 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii."*, all'Allegato A, Sez. B, punto 1 **"Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento"**, identifica una pletera di soggetti formatori, fra i quali tre tipologie di soggetti che presuppongono, quale conditio sine qua non, l'accREDITamento regionale **in conformità al modello di accREDITamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20/03/2008**, nello specifico:
 - lett g) "i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, ...nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo ..."
 - lettera h) "i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro..."
 - lett. f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate...";
- a seguito e per effetto dell'Accordo n. 53/CSR del 22/02/2012, Allegato A, Sez. B, punto n. 1, con DGR 153 del 10 marzo 2014, sono state adottate le "Direttive tecniche per l'accREDITamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012", come da Allegato A alla citata D.G.R.;

POSTO CHE:

- le predette "Direttive tecniche" concretizzano una specifica Disciplina di accREDITamento ampiamente articolata, avente oggetto, finalità, requisiti e modulistica distinti dalla Disciplina ordinaria adottata alla stregua dell'intesa Stato-Regioni 23/03/2008, con indicazione delle modalità di dimostrazione e di accertamento dei requisiti nella stessa previsti, nonché delle procedure correlate, sia ai fini del primo accREDITamento, sia ai fini del suo "Mantenimento" nel Sistema;
- in tal modo è stata delineata una modalità di accREDITamento ulteriore e cumulativa rispetto all'accREDITamento acquisito ai sensi della Disciplina regionale di cui alla DGR n. 7/2018, adottata alla stregua dell'intesa Stato-Regioni 23/03/2008, benchè l'Accordo di che trattasi ponga quale elemento imprescindibile per i soggetti formatori indicati alle lettere f), g) e h), sopra citati, esclusivamente l'accREDITamento regionale in conformità al modello di accREDITamento definito ai sensi dell'intesa del 20/03/2008;

PRESO ATTO CHE le predette "Direttive tecniche", molto verosimilmente per cause ascrivibili alla loro particolare complessità rispetto ai requisiti e alle procedure delineate, sono rimaste sostanzialmente inattuato nonostante il lungo lasso temporale intercorso dalla loro approvazione e malgrado il crescente interesse, ampiamente manifestato dagli OdF accREDITati e dalle aziende, ad operare in questo specifico settore della formazione, in considerazione delle opportunità lavorative che potenzialmente può offrire;

CONSIDERATO CHE:

- l'Accordo n. 53/CSR del 22/02/2012 non necessita dell'implementazione di ulteriori azioni per la sua applicabilità: i soggetti formatori individuati all'interno dell'ampia pletora di cui all'Allegato A, Sez. B, punto 1. lettere a), b), c), d) e), i), l), fanno direttamente riferimento ad esso ai fini dell'erogazione dell'attività formativa di che trattasi;
- al temine dei percorsi formativi per l'abilitazione/aggiornamento, disciplinati dall'Accordo in relazione a ciascuna tipologia di attrezzatura tassativamente individuata nell'allegato A, Sez. A, punto 1, non è previsto il rilascio di una certificazione di parte terza con emissione dell'attestato di abilitazione a seguito dell'esito positivo di una prova finale, presieduta da Commissione esaminatrice nominata da Ente Pubblico, bensì di una certificazione di parte seconda emessa dallo stesso organismo titolare del percorso Formativo;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità di procedere all'abrogazione della DGR n. 153 del 10 marzo 2014 le cui "Direttive tecniche", particolarmente articolate e complesse, non sono senz'altro rispondenti ai criteri di economicità amministrativa;

PRECISATO, altresì, che l'Accordo di che trattasi è stato recepito dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28/08/1997 n. 28, precedentemente alla DGR n. 153/2014, con specifico atto deliberativo n. 391 del 25/06/2012;

RITENUTO necessario fare una duplice puntualizzazione in relazione ai soggetti formatori di cui alla lett. f) punto 1, Sezione B dell'Allegato A, stabilendo, al riguardo che, fatto salvo il previo accreditamento in conformità al modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20/03/2008:

- le aziende utilizzatrici delle attrezzature di cui all'Accordo, la cui attività formativa per il rilascio delle abilitazioni è limitata ai propri lavoratori, possono erogare i percorsi di formazione, senza previo accreditamento regionale, stante il modello di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 che prevede l'esonero dalle regole ordinarie dell'accREDITamento per i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale dipendente;
- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici, sono escluse, unicamente rispetto alle attività formative di cui all'Accordo Stato Regione 22/02/2012, dall'onere di dimostrare il criterio di cui all'art. 10 "Requisiti d'ammissibilità" della vigente Disciplina di cui alla DGR n. 7/2018, che prevede in capo agli OdF un limite pari al 30% dell'attività ascrivibile alla formazione rispetto all'attività complessiva, stante detto vincolo difficilmente superabile per i soggetti individuati come "formatori" alla lett. f);

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale , con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

a voti unanimi e palesi espresse nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **DI ABROGARE** la D.G.R. n. 153 del 10 marzo 2014 contenente le "Direttive tecniche per l'accREDITamento dei soggetti formatori che gestiscono i percorsi di abilitazione degli

operatori delle attrezzature di lavoro individuate dall'accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012" - Allegato A;

2. **DI CONFERMARE** la D.G.R. n. 391 del 25/06/2012, di recepimento, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28/08/1997 n. 28, dell'Accordo Stato-Regione n. 53/CSR del 22 febbraio 2012;
3. **DI STABILIRE** in merito all'Allegato A - Sez. B, punto 1 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento", lett. f), del predetto Accordo n. 53/CSR del 22/02/2012, quanto segue:
 - le aziende utilizzatrici delle attrezzature, la cui attività formativa per il rilascio delle abilitazioni è limitata ai propri lavoratori, possono erogare i percorsi di formazione, senza previo accreditamento regionale, stante il modello di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 che prevede l'esonero dalle regole ordinarie dell'accREDITamento per i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale dipendente;
 - le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici, sono escluse dall'onere della dimostrazione del criterio di cui all'art. 10 "Requisiti di ammissibilità" della vigente Disciplina di accREDITamento, approvata con DGR n. 7/2018, che prevede un limite pari al 30% dell'attività ascrivibile alla formazione rispetto all'attività complessiva, stante detto vincolo difficilmente superabile per i soggetti individuati come "formatori" alla lett. f);
4. **DI PRECISARE** che l'esclusione di cui al punto precedente opera unicamente per i soggetti formatori di cui alla lett. f), punto 1, Sez. B, dell'Allegato A del citato Accordo e limitatamente alle attività formative nello stesso contemplate per il rilascio di "specifiche abilitazioni";
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito del competente Dipartimento, selfi.regione.abruzzo.it, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

=====

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE:

SERVIZIO: LAVORO

UFFICIO: ACCREDITAMENTI

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Paola Spilla

Dott.ssa Paola Spilla

Dott. Pietro De Camillis

f.to elettronicamente

f.to elettronicamente

firmato digitalmente

(firma)

(firma)

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Avv. Pietro Quaresimale
firmato digitalmente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====